

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17318 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 05/04/2019

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Dumitrache Ionela, nata a Bucarest (Romania) l'11/09/1986,

avverso la sentenza del 05/10/2018 della Corte di Appello di Torino,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Gianluca Orlando, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino del 23 novembre 2017, confermava la responsabilità della ricorrente in relazione al reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod.pen. di cui al capo A), in esso assorbito il

reato di truffa di cui al capo B), per avere l'imputata, nello svolgimento della sua attività di installatore di slot machine, alterato il funzionamento di sistemi informatici, così da eludere il pagamento delle imposte previste, del quale si appropriava conseguendo un ingiusto profitto.

2. Ricorre per cassazione Dumitrache Ionela, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del profitto del reato.

Sul punto, la Corte avrebbe travisato la testimonianza del consulente tecnico del Pubblico ministero, dalla quale non risultava che la lettura dei contatori delle slot machine avesse registrato l'esistenza di giocate in relazione alle quali non fossero state pagate le imposte;

2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'aver la ricorrente agito in qualità di operatore del sistema, mancando all'imputata le competenze tecniche e difettando il rapporto con i monopoli di Stato. Ella non avrebbe agito sul sistema e non sarebbe stata un operatore di esso. L'esclusione dell'aggravante avrebbe effetti sulla procedibilità dell'azione penale, in difetto di querela;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado – che si fonde con quella impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna – nella parte in cui ha sottolineato che in due delle schede falsificate dall'imputata "il contatore indicava dei valori, in un caso di 10900 per il periodo compreso tra l'1.10.2011 ed il 6.10.2011 e nell'altro caso di 35.600 per il periodo compreso tra il 30.9.2011 ed il 5.10.2011" (fg. 4 della sentenza di primo grado richiamata per relationem da quella di appello).

Ne consegue che l'asserzione difensiva in ordine alla mancata prova del profitto trova smentita in punto di fatto.

D'altra parte, la ricorrente vorrebbe provare il contrario soltanto attraverso il riferimento ad un segmento della deposizione del teste Gerbino Francesco, quando la lettura della trascrizione della testimonianza allegata al ricorso fa comprendere che solo alcune schede non contenevano giocate registrate nel contatore, mentre altre le contenevano (cfr. fg. 5 della trascrizione, dove lo stesso consulente fa riferimento alla "tabella 2" ed a contatori "che davano conto di una certa quantità di danaro giocato").

2. La Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la condotta illecita fosse riconducibile all'imputata attraverso una valutazione di merito sorretta da argomenti logici immuni da vizi rilevabili in questa sede.

Sottolineando che ella era legale rappresentante della società che installava le macchine, che aveva anche la gestione diretta di uno dei locali ove erano installate le slot machine, che la società aveva dimensioni ridottissime e alcuni clienti erano riconducibili a soggetti legati da vincoli familiari alla stessa imputata, che manteneva il possesso delle chiavi delle macchine e otteneva il vantaggio patrimoniale connesso alla alterazione delle schede.

3. Del pari, il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo alla dedotta insussistenza dell'aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema.

Qualità che deve essere individuata, a seconda del caso concreto, anche in capo a colui che di fatto è operatore di quel determinato sistema informatico del quale si discute.

Nel caso in esame, l'imputata non si limitava a installare le slot machine attraverso la allocazione materiale presso i vari locali pubblici, ma interveniva affinché le macchine potessero funzionare attraverso l'introduzione di apposite schede informatiche da lei stessa fornite e che dovevano essere all'uopo predisposte, oggetto della decisiva alterazione dei meccanismi in base ai quali era stato percepito il profitto.

Vale a dire che la sua prestazione consisteva anche nella possibilità di operare direttamente sui programmi delle macchine, per permetterne il corretto funzionamento e la registrazione a fini fiscali di tutte le giocate.

Ella era, dunque, operatrice del sistema, essendo stata autorizzata ad installare anche i software delle macchine attraverso una operazione di configurazione che le aveva permesso di compiere l'illecito (cfr. sull'argomento Cass, n. 24583 del 2011, non massimata).

L'abuso di tale funzione, punito più aspramente dal legislatore in funzione della posizione di vantaggio assunta dall'autore rispetto ai soggetti estranei al sistema informatico, rende conforme al diritto la statuizione dei giudici di merito laddove hanno ritenuto la sussistenza della contestata aggravante, dalla quale discende la procedibilità di ufficio in ordine al reato di cui all'art. 640-ter cod.pen..

Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva.

4. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti penali della ricorrente e della professionalità manifestata nella commissione del reato.

Con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in

esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2[^] sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Infine, quanto alla eccezione di prescrizione formulata all'odierna udienza, essendo tale causa estintiva intervenuta dopo la sentenza impugnata, deve ricordarsi che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2019.